

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

SEZIONE I - ASPETTI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti come previsto dall'art. 18 dello Statuto, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2

Generalità

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università. Il Consiglio si adopera inoltre al fine di garantire pari opportunità ed uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti dell'Ateneo.

Art. 3

Composizione

1. Il Consiglio degli Studenti è formato:
 - a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
 - b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
 - c) dai rappresentanti degli studenti dell'Università nell'organo collegiale di gestione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Università;
 - d) da rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli dei Dipartimenti in modo che ogni area scientifico-disciplinare dell'Ateneo, di cui all'art. 14 comma 10, sia rappresentata da due studenti;
 - e) da un rappresentante eletto, iscritto a un corso di dottorato di ricerca;
 - f) da venti rappresentanti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso, iscritti a un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale;
 - g) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Nucleo di Valutazione d'Ateneo.
2. Per tutte le rappresentanze previste, le modalità di designazione o di elezione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito Regolamento per le Elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università degli Studi Roma Tre.
3. La durata del mandato elettorale del Consiglio degli Studenti è di due anni.
4. Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 4

Cessazione dalla carica

1. I componenti del Consiglio degli Studenti sono dichiarati decaduti dall'incarico, con cessazione delle loro funzioni, a seguito di tre assenze consecutive non giustificate o per assenza, giustificata o non, a più della metà delle sedute ordinarie svolte nel corso di un anno di mandato. Nel computo non si tiene conto delle sedute straordinarie e di quelle convocate con procedura d'urgenza.
2. La decadenza è rilevata d'ufficio: in tal caso il Presidente ne prende atto e lo comunica agli Uffici competenti, dandone notizia al consigliere decaduto. Sono ritenute giustificate le assenze comunicate per iscritto preventivamente al Presidente o agli uffici competenti.

3. Per l'assegnazione dei seggi vacanti a seguito di decadenza si fa riferimento ai criteri di assegnazione dei seggi di cui al Regolamento elettorale.
4. Per tutti gli altri casi in materia di cessazione dalla carica si fa riferimento alle norme previste dall'art. 14 del succitato Regolamento elettorale.

Art. 5

Funzioni

1. Il Consiglio degli Studenti recepisce e dà voce alle istanze provenienti dagli studenti e dai loro rappresentanti, al fine di favorire la partecipazione della componente studentesca alla vita democratica d'Ateneo.
2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei e può richiedere all'Ateneo risorse idonee allo svolgimento di tali funzioni.
3. È di competenza del Consiglio degli Studenti nominare i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo ove è prevista una rappresentanza studentesca non elettiva. Se non diversamente previsto dalle norme vigenti, tali rappresentanze non sono necessariamente scelte tra i componenti del Consiglio degli Studenti.
4. Il Consiglio degli Studenti può formulare e trasmettere al Rettore, anche ai fini di cui all'art. 14, comma 2, lettera l) dello Statuto, una valutazione complessiva dei risultati conseguiti con l'utilizzo dei fondi del bilancio di Ateneo per le attività ed iniziative culturali e sociali di cui alla legge n. 429/1985 e ai regolamenti di Ateneo. Può inoltre formulare una valutazione generale dei risultati conseguiti con l'utilizzo dei fondi sopraindicati, da trasmettere agli Uffici competenti.
5. Il Consiglio degli Studenti riceve dagli Uffici competenti le eventuali proposte di modifica dell'importo delle tasse universitarie, su cui trasmette parere non vincolante entro 10 giorni.

SEZIONE II - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 6

Convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente mediante comunicazione personale di norma per via telematica, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora d'inizio dei lavori e dell'Ordine del Giorno. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i componenti all'inizio delle sedute. Qualora le circostanze lo rendano necessario, il Consiglio degli Studenti si può convocare in seduta telematica.
2. Il Consiglio degli Studenti può essere convocato, con gli stessi mezzi e con due giorni d'anticipo, in via straordinaria dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/6 dei consiglieri da formularsi tramite lettera firmata indirizzata al Presidente.
3. Il Consiglio viene convocato di norma da un minimo di una volta, ad un massimo di tre volte al mese.

Art. 7

Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono valide se siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza. In caso di mancato raggiungimento del quorum di validità il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di 45 minuti; in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la aggiorna ed è tenuto entro due giorni a convocare una seconda seduta ordinaria con il medesimo ordine del giorno.

2. In caso di mancato raggiungimento del quorum di validità per lo svolgimento della seconda seduta ordinaria, il Presidente procede ad oltranza secondo le stesse modalità previste per la seconda seduta ordinaria.

Art. 8

Ordine del giorno (OdG)

1. Le tematiche su cui il Consiglio degli Studenti è chiamato a deliberare devono essere previste dall'OdG. L'OdG è stabilito dal Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza. I coordinatori delle commissioni permanenti possono coadiuvare il Presidente nella stesura dell'OdG.
Ibis Il Presidente, anche d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, può inserire questioni tra le Varie ed Eventuali se tale punto è previsto all'OdG.
2. Nell'OdG devono essere incluse anche le questioni la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti del Consiglio e che sia stata trasmessa al Presidente almeno due giorni prima della seduta. All'inizio di ogni seduta il capogruppo di ogni gruppo consiliare, a nome di quest'ultimo, ha comunque facoltà di proporre al Presidente una mozione d'ordine con cui inserire tra le tematiche in discussione un argomento di particolare urgenza non previsto all'OdG ovvero variare l'ordine cronologico delle questioni in discussione. Il Consiglio delibera immediatamente sulla mozione a maggioranza dei presenti. Per anticipare l'esame di un argomento inserito tra le Varie ed Eventuali è necessaria la richiesta di 1/10 dei presenti.
3. Nelle sedute straordinarie si possono trattare solo argomenti previsti all'OdG. Nel caso in cui non ci sia tempo sufficiente per affrontare tutti i punti all'OdG la seduta può essere aggiornata fissando entro due giorni la data e l'orario della nuova seduta, da tenersi non oltre i sette giorni successivi.

Art. 9

Partecipazioni di esterni

1. Le riunioni sono di regola aperte al pubblico. Solo per gravi motivi e con una delibera assunta dai 2/3 dei presenti la seduta può non essere pubblica.
2. Il Presidente, l'Ufficio di Presidenza o 1/10 dei consiglieri che ne facciano richiesta scritta, possono invitare alle sedute del Consiglio il Rettore o un suo delegato, il Direttore Generale, e altri componenti della comunità universitaria nonché esperti esterni purché intervengano su questioni d'interesse generale o che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista nell'OdG.

Art. 10

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo di norma a scrutinio palese.
2. Per le designazioni elettive si procede in conformità a tutto quanto previsto dall'art.16 del Regolamento per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 11

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella

- immediatamente successiva e sono firmati dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria dell'organo.
 3. I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono pubblici.
 4. Ogni consigliere può far verbalizzare una sua dichiarazione redigendone testo scritto da consegnarsi al Presidente dopo averlo letto.

SEZIONE III – ORGANI

Art. 13

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti.
2. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta al mese, presiede le adunanze e ne regola il dibattimento e le deliberazioni.
3. Il Presidente coordina le attività dell'organo, promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo, curando l'esecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio, al quale comunque rimane la funzione di indirizzo politico.
4. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato elettivo dell'organo.

Art. 14

Deleghe e incarichi

1. Il Presidente, dandone previa comunicazione ai componenti dell'organo, può delegare ad altri componenti del Consiglio degli Studenti sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo. Inoltre può conferire a qualsiasi studente, iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, incarichi per attività di studio e di approfondimento su tematiche specifiche di interesse del Consiglio.
2. Il Presidente si farà garante dell'operato dei propri delegati.

Art. 15

Elezioni del Presidente

1. Nei 30 giorni successivi all'entrata in carica del Consiglio degli Studenti il decano, identificato nello studente componente dell'organo in possesso della maggiore anzianità di iscrizione a Roma Tre o, in caso di parità fra due o più, con maggior anzianità anagrafica, ha l'obbligo di convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente. Trascorso il mese, la convocazione compete al Rettore o ad un suo delegato.
2. Il Presidente viene eletto con voto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio che si siano candidati, in una seduta straordinaria convocata dal decano con almeno 7 giorni di preavviso. Le candidature sono presentate esclusivamente durante la seduta, ad inizio della prima votazione, con dichiarazione verbale seguita da una eventuale discussione.
3. Si procede alla formazione di una commissione elettorale, composta da tre componenti del Consiglio, che svolga tutte le operazioni necessarie per il voto e il successivo scrutinio delle schede.
4. Il Presidente è eletto qualora ottenga un numero di preferenze pari o superiore alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione nella prima votazione, si procede contestualmente nella stessa seduta ad una nuova votazione in cui è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. In caso di mancato raggiungimento del quorum elettorale, il decano procede ad oltranza e risulterà eletto quale Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

6. L'intera procedura deve essere completata rispettando i termini previsti dall'art. 10. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con minore anzianità di iscrizione a Roma Tre o, in caso di parità, il più giovane di età.

Art. 16

Sfiducia al Presidente

1. Eventuale sfiducia del Presidente in carica deve essere proposta all'Assemblea da almeno un 1/3 degli aventi diritto al voto, tramite comunicazione scritta al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro sette giorni dalla ricezione di tale documento. La mozione di sfiducia è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. In tal caso il Presidente oggetto della sfiducia decade e l'adunanza è sciolta. Gli effetti della decadenza del Presidente si estendono a tutti gli incarichi conferiti dal Presidente, quali la vice presidenza e le deleghe.
3. Per le modalità di rielezione del Presidente, si fa rinvio all'art. 10.
4. Qualora non si raggiungesse la maggioranza di cui al comma 1, la mozione si considera respinta.

Art. 17

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato, ovvero revocato dal Presidente, previa comunicazione al Consiglio. Il Vice Presidente fa parte dell'Ufficio di Presidenza, collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di sua assenza, o eventuale impedimento, e adempie alle funzioni del Presidente su delega.

Art. 18

Commissioni

1. Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Consiglio degli Studenti può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio e propositivo.
2. Sono istituite sei commissioni permanenti: Diritto allo studio; Servizi e Strutture; Didattica; Cultura; Internazionalizzazione, Ambiente. Tali commissioni sono costituite nella seduta successiva a quella della nomina del Presidente.
3. Ciascuna commissione è costituita con un numero che varia da un minimo di cinque ad un massimo pari alla metà dei componenti del Consiglio. Ogni consigliere può far parte di un massimo di due commissioni permanenti dandone comunicazione al Presidente.
4. Per ogni commissione il Consiglio elegge un coordinatore con le modalità precisate all'art. 10, comma 1. Il coordinatore comunica ai componenti della commissione data, ora e luogo almeno tre giorni prima dello svolgersi della riunione. I coordinatori riferiscono al Presidente e al Consiglio l'operato delle commissioni.
5. Eventuali commissioni straordinarie o temporanee possono essere istituite ad hoc dal Consiglio che ne delibera a maggioranza la composizione, le funzioni e il coordinatore.
6. Eventuale sfiducia dei coordinatori di commissione deve essere proposta all'Assemblea da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, tramite comunicazione scritta al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro sette giorni dalla ricezione di tale documento. La mozione di sfiducia è valida se votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con ratifica da parte del Presidente.
7. Le commissioni si riuniscono almeno una volta al mese. In caso di mancata convocazione entro la prima metà del mese la commissione può autoconvocarsi su proposta sottoscritta da un quinto dei consiglieri della commissione. In caso di mancata autoconvocazione entro la terza settimana del mese il Presidente può convocare la commissione.

Art. 19

Gruppi consiliari e capigruppo

1. Il Consiglio si articola in gruppi consiliari, composti da almeno 4 consiglieri.
2. L'istituzione dei gruppi consiliari è deliberata dal Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente.
3. Successivamente all'istituzione dei gruppi consiliari, ciascun consigliere opta per l'appartenenza a un gruppo.
4. I componenti del gruppo consiliare designano un capogruppo che ne assume la funzione di portavoce in Consiglio.
5. Il capogruppo fa parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 20

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal capogruppo di ogni gruppo consiliare e da un consigliere nominato dal Presidente in qualità di segretario dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce di norma almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, predispose l'OdG della seduta del Consiglio successiva d'intesa con il Presidente e redige il calendario dei lavori dell'organo.

SEZIONE IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Qualsiasi modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (la metà più uno arrotondata per difetto) articolo per articolo e con votazione finale. Qualsiasi proposta di modifica deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'organo. Il Presidente ne prende atto e affida l'esame ad una Commissione straordinaria di cui all'art. 18 comma 5.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione.